

N. 16 DEL 29.11.2013

OGGETTO: MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: “IMU COMODATO USO GRATUITO AI PARENTI PRIMO GRADO” –
MODIFICA ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -

IL SINDACO

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 54, 3° comma del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, comunica che sono stati depositati i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 14.11.2013 e invita chi ne abbia interesse a presentare le proprie osservazioni.

Non avendo alcun Consigliere presentato osservazioni i verbali si ritengono approvati così come previsto dal 4° comma dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale.

SUCCESSIVAMENTE

Propone una mozione in merito all’ordine della trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno chiedendo di anticipare la modifica del regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU da trattare unitamente alla mozione presentata dal Consigliere Piero Giuseppe Saini avente ad oggetto: “*IMU comodato uso gratuito ai parenti primo grado*” ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti accoglie la proposta.

IL SINDACO

Dà lettura della mozione presentata dal Consigliere Saini che si allega al presente provvedimento sotto la lett. “A”;

Precisa che la potestà regolamentare in materia di tributi è esercitata dell’Ente nei limiti stabiliti dalla legge e che al momento dell’approvazione del regolamento comunale, la legge di istituzione dell’IMU escludeva la possibilità di equiparare ad abitazione principale ai fini dell’IMU le seconde case concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti; facoltà che viene riconosciuta al Comune dagli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102;

Dopo la definitiva approvazione del decreto avvenuta con la legge 28 ottobre 2013 n. 124 l’Amministrazione ha valutato le modalità di reintrodurre l’agevolazione per le abitazioni in comodato d’uso tenendo in considerazione gli effetti finanziari conseguenti; in particolare, sulla base dei dati storici relativi all’applicazione dell’ICI, la minore entrata derivante dall’introduzione dell’agevolazione è stata quantificata in circa €. 20.000;

Considerando che la minore entrata avrebbe comportato il reperimento di risorse aggiuntive a carico di tutti i contribuenti, si è ritenuto che l’agevolazione se pur condivisibile andava differenziata rispetto al reddito, oppure riconoscerla attraverso l’applicazione di un’aliquota agevolata rispetto a quelle stabilite per le seconde case;

Dopo un ampio dibattito emerge la volontà unanime di introdurre l'agevolazione agganciandola al reddito del comodante;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;***

VISTO l'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTO l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.8 del 30 maggio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria in applicazione della normativa su richiamata;

CONSIDERATO che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte delle modifiche all'impianto normativo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2013, con particolare riferimento all'esenzione dall'imposta delle abitazioni principali e relative pertinenze per il primo semestre 2013, poi confermata anche per il secondo semestre, alla reintroduzione della possibilità per il Comune di equiparare all'abitazione principale l'immobile concesso in uso gratuito ai parenti;

VISTO l'art. 8, comma 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che *«per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

RITENUTO, alla luce delle modifiche normative introdotte nel corso del 2013, di dover aggiornare il regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria approvato dal Comune per l'anno 2012 con delibera di C.C. del 30.05.2012 n. 8;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE Unanime favorevole espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE E INTEGRARE il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungendo all'art. 2 "Assimilazione all'abitazione principale" i seguenti commi:

“ 3. A decorrere dal 1° luglio 2013, costituiscono allo stesso modo abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, e dai successivi provvedimenti di legge, l'unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, sulla base della definizione dettata dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodante appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione contestuale all'utilizzo agevolato dell'immobile, da redigersi su

apposito modello predisposto dal Comune e da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza dell'agevolazione, da supportare con idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata."

- 2) DI STABILIRE che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, sostituendo il precedente regolamento approvato per l'anno 2012, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) DI STABILIRE che il regolamento così come modificato ed integrato dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 4) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Successivamente su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento testè adottato;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione testè adottata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 18 agosto 2000 n. 267.